

Codice A1905A

D.D. 15 dicembre 2020, n. 444

**Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi". Proroga scadenza dei termini per il rilascio delle garanzie.**



**ATTO DD 444/A1905A/2020**

**DEL 15/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio**

**OGGETTO:** Misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi”. Proroga scadenza dei termini per il rilascio delle garanzie.

Premesso che:

in attuazione dell’art. 3 della L.R. 29 giugno 2018 n. 7 e del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2018-2020 (approvato con DGR n. 21-7208 del 13/7/2018), la Giunta regionale, con deliberazione n. 31-7879 del 16/11/2018, ha definito, mediante approvazione della scheda tecnica, i contenuti generali della Misura dal titolo “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei sfondi rischi dei Confidi” assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a € 7.000.00000 alla quale si è fatto fronte con le risorse residue di fondi costituiti presso Finpiemonte ed Artigiancassa;

la suddetta Misura, in particolare, prevede l’obbligo per i Confidi destinatari delle risorse da imputare ai propri Fondi Rischi, di concedere – in virtù delle risorse assegnate – nuove garanzie alle PMI piemontesi secondo un moltiplicatore predeterminato, a condizioni economiche più vantaggiose per le Pmi stesse e a fronte di finanziamenti destinati a promuoverne il consolidamento e lo sviluppo;

con determinazione dirigenziale n. 556 del 29/11/2018 s.m.i. si è provveduto, tra l’altro, ad approvare l’Avviso per la selezione dei Confidi destinatari della Misura rinviando a successivo provvedimento l’emanazione del Regolamento rivolto alle imprese e contenente i criteri e le modalità di accesso alle garanzie che i Confidi concederanno grazie alle risorse imputate ai propri fondi rischi ai sensi della Misura in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 623 del 20/12/2018 si è approvato l’elenco delle domande ammesse all’assegnazione delle risorse con l’indicazione dei Confidi beneficiari e dei relativi importi assegnati;

la stessa deliberazione n. 31-7879 ha demandato alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione di ogni atto necessario e conseguente all'attuazione della Misura, ivi incluso l'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione della Misura e in particolare delle attività funzionali alla concessione delle agevolazioni alle Pmi destinatarie delle garanzie;

a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 357 del 14/06/2019 :

- è stato approvato, nel rispetto dei criteri previsti con la Deliberazione succitata, il “Regolamento per la concessione di garanzie alle pmi piemontesi da parte dei Confidi”, individuati ai sensi della richiamata D.D. n. 623/2018;

- sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività inerenti la concessione delle agevolazioni alle Pmi conseguenti al rilascio delle garanzie da parte dei Confidi e, conseguentemente, è stato approvato lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte ( Rep. n. 316 del 4/9/2019);

l'Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con DD 556 del 29/11/2018), individua al punto 7 lettera B) , l'ammontare di garanzie che deve essere conseguito dagli assegnatari delle risorse di cui al Bando, nel rispetto delle scadenze e delle soglie di seguito elencate:

1. per il 30%, entro il 30/09/2019;
2. per il 60%, entro il 30/09/2020;
3. per il 100%, entro il 31/12/2021;

il mancato raggiungimento delle suddette soglie alle scadenze fissate comporta l'applicazione di una penale, da corrispondere - mediante versamento entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione – pari ad 1/5 della differenza tra l'importo delle garanzie da rilasciare alle rispettive scadenze, dedotto un margine di tolleranza pari al 5%, e l'importo delle garanzie effettivamente rilasciate alle scadenze medesime.

Considerato che :

con la citata DD 357/2019 – in considerazione delle tempistiche di effettivo avvio delle attività di rilascio delle garanzie che, per motivi non dipendenti dai Confidi, non ha consentito a questi ultimi di rispettare la prima scadenza del 30/09/2020 - si è proceduto alla modifica della lettera B) del Punto 7 dell'Avviso succitato, nella parte in cui individua alla suddetta data del 30/9/2019 la scadenza entro cui i Confidi si impegnano al rilascio del primo 30% delle garanzie oggetto della Misura, prorogandone la scadenza al 31/12/2019.

Considerato inoltre che:

a fronte dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 s.m.i., sono stati adottati diversi provvedimenti per disporre misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

fra questi, in particolare il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 s.m.i., il cui art. 103 ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi d'ufficio o ad istanza di parte, pur sollecitando le pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, il cui art. 37 ha ulteriormente prorogato al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi sui quali era intervenuto l'art. 103 d.l. 18/2020 citato);

la Regione Piemonte ha emanato una circolare di chiarimento sulle disposizioni dell'art. 103 d.l. 18/2020 suindicato, con cui ha precisato che la sospensione in argomento può applicarsi anche ai soggetti privati e che i termini previsti in atti amministrativi per gli adempimenti a carico di tali soggetti possono essere differiti mediante l'adozione di atti della stessa natura di quelli che hanno stabilito tali termini;

pertanto, con Determinazione n. 99/A1905A del 21/4/2020 la Misura in oggetto è stata inclusa tra quelle i cui termini, previsti per gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici analoghi a soggetti pubblici o privati, la cui scadenza sia compresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogati per un periodo di 3 (tre) mesi dalla data della relativa scadenza;

la determinazione succitata stabilisce inoltre che :

- i beneficiari hanno comunque la possibilità di non avvalersi di tale differimento e adempiere agli obblighi previsti a loro carico nei termini originariamente previsti nei bandi e disciplinari;
- i gestori di tali procedimenti sono autorizzati a consentire ulteriori proroghe in casi di grave e documentata difficoltà ad adempiere entro il termine rideterminato per effetto di quanto disposto, qualora tale difficoltà sia connessa o conseguente all'attuale stato di emergenza.

Dato atto che:

al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità derivanti dai provvedimenti restrittivi all'esercizio delle attività economiche resi necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (nel seguito decreto-legge liquidità), il quale ha stabilito all'articolo 13, modalità di intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 in deroga alla vigente disciplina dello strumento agevolativo in questione;

le suddette modifiche hanno sensibilmente esteso l'intervento statale in garanzia diretta e gratuita sui finanziamenti erogati dagli intermediari finanziari alle pmi, riducendo pertanto significativamente la normale operatività dei Confidi nel rilascio di garanzie, rendendo così potenzialmente non raggiungibili i target di concessione delle garanzie entro i termini del 3/12/2020 e 31/12/2021 per motivi oggettivamente non prevedibili;

la Misura oggetto del presente provvedimento aveva inoltre l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle Pmi, grazie alla concessione di nuove garanzie da parte dei Confidi, in una fase di maggiori restrizioni nella concessione di nuovo credito da parte degli intermediari finanziari che attualmente è superata per effetto dei citati provvedimenti statali di promozione dell'accesso al credito tramite la modifica del Fondo Centrale di Garanzia.

Per i motivi sopra richiamati si ritiene pertanto opportuno prorogare i termini previsti dall'Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con DD 556 del 29/11/2018), punto 7 lettera B) nel seguente modo:

- il termine del 30/09/2020 (già prorogato al 31/12/2020 per effetto Determinazione n. 99/A1905A del 21/4/2020) relativo al conseguimento del target del 60% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 31/12/2021;

- il termine del 31/12/2021 relativo al conseguimento del target del 100% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 30/06/2022.

I suddetti termini potranno subire ulteriori modifiche in relazione all'evolversi del quadro legislativo Nazionale e Unionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA." s.m.i;
- il d.lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42" e s.m.i.;
- la d.g.r. n. 37-1051 del 21/02/2020 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2020/2022);
- la legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 ( Legge di stabilità regionale 2020);
- la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ";
- la D.G.R. n. 16 - 1198 del 03/4/2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 10365-172 ;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la L.R. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";
- la D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018, con cui si è provveduto ad approvare il Programma Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2018/2020 che, tra gli altri, conferma e approva il "Sostegno ai fondi rischi dei Confidi", ai sensi dell'art. 6 della l.r. 34/2004.

*determina*

Di prorogare – nell’ambito della Misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi” di cui alla deliberazione n. 31-7879 del 16/11/2018 - i termini previsti dall’Avviso per la selezione dei Confidi (allegato A approvato con DD 556 del 29/11/2018), punto 7 lettera B) nel seguente modo:

- il termine del 30/09/2020 (già prorogato al 31/12/2020 per effetto Determinazione n. 99/A1905A del 21/4/2020) relativo al conseguimento del target del 60% dell’ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 31/12/2021;

- il termine del 31/12/2021 relativo al conseguimento del target del 100% dell’ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 30/06/2022.

I suddetti termini potranno subire ulteriori modifiche in relazione all’evolversi del quadro legislativo Nazionale e Unionale.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente – sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio)  
Firmato digitalmente da Mario Gobello